D.G. Territorio e sistemi verdi

Comunicato regionale 9 maggio 2024 - n. 55
Indicazioni per la corretta applicazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica a seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 19/2024 relativa all'art. 83 della l.r. 12/2005

Con sentenza n. 19 del 2024 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 21 febbraio 2024) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), limitatamente alle parole «e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro».

La Corte Costituzionale ha statuito, in particolare, che:

- *«la disciplina sostanziale cui si riferisce la sanzione pecuniaria in esame deve necessariamente ascriversi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., stante l'esistenza di un evidente interesse unitario alla tutela del paesaggio e a un eguale trattamento in tutto il territorio nazionale della tipologia di abusi paesaggistici suscettibili di accertamento di compatibilità»;*
- *«le ineludibili esigenze di uniformità di trattamento appena evidenziate impediscono al legislatore regionale di intervenire con norme difformi dalle previsioni statali di tutela paesaggistica in senso stretto (sentenza n. 201 del 2021), come quelle che disciplinano l'inosservanza del regime autorizzatorio»;*
- *«per l'ipotesi di assenza sia di danno ambientale sia di profitto [...] la norma statale [...] ben può essere interpretata nel senso che in tale ipotesi non sia irrogabile alcuna sanzione».*

Per effetto della succitata sentenza della Consulta, in materia di sanzioni amministrative a tutela del paesaggio si applica unicamente quanto previsto dall'articolo 167 del d.lgs. 42/2004.

L'art. 136 della Costituzione dispone che, quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Pertanto, le succitate disposizioni regionali inerenti alla quantificazione delle sanzioni minime hanno cessato la loro efficacia e non possono avere applicazione dal 22 febbraio 2024.

È opportuno ricordare, altresì, che, secondo il principio statuito dall'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale.

Pertanto, i provvedimenti sanzionatori assunti dagli enti competenti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 83 della l.r. 12/2005 divenuti definitivi e non più impugnabili, non sono pregiudicati dalla sentenza n. 19/2024. Diversamente, gli effetti della sentenza della Corte si dispiegano su provvedimenti non ancora definitivi (ad esempio in caso non siano ancora scaduti i termini per un ricorso giurisdizionale oppure sia ancora pendente una impugnazione dinanzi al TAR o a diverso giudice competente).

Si rende noto che, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo della legge regionale nel testo risultante a seguito della declaratoria di relativa parziale illegittimità, la Giunta regionale - con deliberazione n. XII/2118 dell'8 aprile 2024 «*Proposta di progetto di legge - Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024*» - ha attivato un'iniziativa legislativa volta ad abrogare l'articolo 83 della l.r. 12/2005.

Infine, per quanto sopra, è da ritenersi superato il precedente Comunicato regionale n. 24 del 21 febbraio 2019.

Il direttore generale
Roberto Laffi

RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2118 Seduta del 08/04/2024

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI
ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "PRIMA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE 2024"

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore di Funzione Specialistica Riccardo Perini

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

L'atto si compone di 66 pagine

di cui 64 pagine di allegati

parte integrante

RegioneLombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTO l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

VISTA la proposta di progetto di legge "Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024";

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge "Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024";

2. di disporne la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE
"PRIMA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE 2024"

INDICE

Art. 1 Modifiche alla l.r. 19/2019 e all'articolo 25 bis della l.r. 86/1983

Art. 2 Modifica all'articolo 9 della l.r. 1/2012

Art. 3 Modifiche agli articoli 25, 26, 29, 47 e 90 della l.r. 31/2008

Art. 4 Inserimento del Titolo VIII.1 nella l.r. 31/2008

Art. 5 Modifiche agli articoli 69, 76, 103, 114 della l.r. 6/2010

Art. 6 Modifica all'articolo 3 della l.r. 6/2003

Art. 7 Modifiche alla l.r. 29/2016

Art. 8 Modifiche all'articolo 4 della l.r. 6/2018

Art. 9 Modifiche all'articolo 11 della l.r. 26/2014 e norma transitoria

Art. 10 Modifiche alla l.r. 25/2016 e abrogazione della l.r. 14/2017

Art. 11 Modifiche alla l.r. 20/2022

Art. 12 Modifiche agli articoli 5 e 129 e all'Allegato 1 della l.r. 33/2009

Art. 13 Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2003 e norma transitoria

Art. 14 Modifiche agli articoli 6, 23, 25, 31 della l.r. 16/2016

Art. 15 Modifiche all'articolo 23 della l.r. 24/2006

Art. 16 Modiche all'articolo 16 della l.r. 22/2020

Art. 17 Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 17/2015

Art. 18 Modifica all'articolo 2 della l.r. 2/2020

Art. 19 Modifiche all'articolo 29 della l.r. 27/2021

Art. 20 Modifiche agli articoli 45 e 80 e abrogazione dell'articolo 83 della l.r. 12/2005

Art. 21 Modifiche agli articoli 3 e 6 e abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 28/2009

Art. 22 Modifica all'articolo 27 della l.r. 24/2006

Art. 23 Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione - Modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009 e all'articolo 25 della l.r. 26/1993

Art. 24 Clausola di neutralità finanziaria

Art. 25 Entrata in vigore

ART. 20

(Modifiche agli articoli 45 e 80 e abrogazione dell'articolo 83 della l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 45 è inserito il seguente:

"*1 bis Fatto salvo quanto previsto al comma 1, in caso di strumenti di pianificazione attuativa intercomunale o di valenza sovracomunale, ivi compresi quelli conseguenti all'approvazione di strumenti di programmazione negoziata, lo scomputo degli oneri di urbanizzazione può essere regolamentato dai comuni interessati, anche sotto il profilo finanziario, sulla base della valutazione comparativa degli interessi complessivi coinvolti e fermo restando il perseguimento del pubblico interesse. La disposizione di cui al primo periodo è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche agli strumenti di pianificazione attuativa in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente comma, purché non siano scaduti i termini per la realizzazione dei relativi interventi.*";

b) al primo periodo del comma 7 bis dell'articolo 80 le parole "espressa in metri cubi per interventi edilizi o in metri per interventi stradali e infrastrutturali a rete" sono sostituite dalle seguenti: "*espressa in metri cubi per interventi edilizi, in metri quadrati per interventi a raso o in metri lineari per interventi stradali e infrastrutturali a rete*";

c) l'articolo 83 è abrogato.

Art. 21

(Modifiche agli articoli 3 e 6 e abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 28/2009)

1. Alla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 dopo le parole "criteri per l'esercizio coordinato ed integrato delle attività minerarie in esercizio" sono inserite le seguenti: "*, degli interventi per la valorizzazione*";

b) dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente: "*Il regolamento di cui al precedente periodo può prevedere, altresì, ove necessario ai fini di univocità applicativa, le definizioni riferite, in particolare, agli interventi per la valorizzazione e alle attività di valorizzazione.*";

c) l'articolo 4 è abrogato;

d) al comma 1 dell'articolo 6 le parole "a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali" sono sostituite dalle seguenti: "*a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali*";

e) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*inclusi i casi di revoca e di decadenza del provvedimento autorizzatorio*".